



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE

Dlgs n. 163/2006, art. 92

Adottato con DCC n. 24 del 12-04-2007

Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione art. 92 dlgs n. 163/2006

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di definire le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 163/2006, «Codice dei contratti pubblici».
2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo fra i dipendenti dell'amministrazione comunale che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 92 del suddetto decreto.

Art. 2 - Attività professionali e compensi

1. L'incentivo viene ripartito, per ogni singolo lavoro pubblico o atto di pianificazione, comunque denominato, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente regolamento, tenendo in ogni caso conto delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere.
2. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi e un giorno, e che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e alla redazione di atti di pianificazione.
3. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'amministrazione.
4. L'erogazione di tale incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti.
5. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione dell'incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.
6. Gli importi da corrispondere al personale interessato verranno imputati e liquidati direttamente sulla quota degli stanziamenti annuali per lavori pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 92, comma 5 e dell'art. 93, comma 7 del dlgs 163/2006; il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.

Art. 3 - Polizze assicurative

1. L'ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 4 - Compenso incentivante per opere o lavori pubblici

1. Il compenso incentivante è fissato nella misura del 2 (due) per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro ed è ripartito fra i dipendenti, a titolo di compenso incentivante, per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 92, comma 5, del decreto.
2. Il dirigente competente per ciascuna opera o lavoro pubblico di cui al comma 2 determina sui gruppi di progettazione, individuando i dipendenti cui affidare le attività elencate nell'articolo 92 del decreto.
3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
4. La misura del compenso incentivante si ottiene moltiplicando per il 2% l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie di spesa come stabilito dall'articolo 92, comma 5, del decreto.
6. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132, comma 1 del decreto, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

Art. 5 - Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita tra i dipendenti dell'ente che lo abbiano redatto.
2. Per atti di pianificazione si intendono:
 - a) Pianificazione generale: Pgt e loro varianti generali e parziali, Piani settoriali, Pianificazione attuativa, Piani particolareggiati, Piani di recupero, Piani di lottizzazione, Piani di insediamenti produttivi, Piani di edilizia economica e popolare;
 - b) Programmazione urbanistica: Programmi di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica, Programmi integrati di intervento, Strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica e mista pubblico-privata;
 - c) Norme e regolamenti in materia urbanistica ed edilizia: Regolamento edilizio, Regolamenti di settore in materia urbanistica, edilizia e comunque legati alla qualità urbana;
 - d) Piano dei servizi, Piano della mobilità, Piano urbano del traffico, Piano dei parcheggi e, comunque, ogni altro atto di pianificazione previsto e tipizzato dalle norme nazionali o regionali.
3. Il compenso incentivante di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione, sempre che gli atti siano completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
4. Il dirigente competente per ogni atto di pianificazione di cui ai commi precedenti determina la costituzione di un gruppo di lavoro individuando i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione.

Art. 5 bis – Compenso incentivante per il collaudo dei PUA di i.p.

1. Una somma pari al 50% delle somme che l'amministrazione comunale richiederà, a titolo di diritti e rimborso spese, per le operazioni di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate in attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata, è ripartita tra i dipendenti dell'U.T.C. che lo abbiano redatto, previo affidamento con apposito atto.
2. L'amministrazione comunale determinerà di volta in volta, nell'atto di nomina del collaudatore, l'importo delle somme di cui al precedente comma, in base all'entità delle opere da collaudare.

Art. 6 – Ripartizione verticale del fondo

1. La ripartizione verticale del fondo avviene per la progettazione di Lavori Pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali ed alle altre prestazioni, sulla base della tabella A, per i piani urbanistici adottando le percentuali di cui alla tabella B e per i collaudi dei PUA le percentuali della tabella C, di seguito espresse:

Tabella A

Esecuzione della progettazione preliminare	15%
Esecuzione della progettazione definitiva	20%
Esecuzione della progettazione esecutiva	10%
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	5%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	5%
Direzione dei lavori e contabilità	40%
Certificato di regolare esecuzione	5%

Tabella B

Redazione dello stato di fatto	10%
Stesura del Piano Preliminare	20%
Stesura del Piano Definitivo	60%
Adozione del Piano	5%
Controdeduzioni del Piano	5%

Tabella C

Emissione atto di collaudo	100%
----------------------------	------

Art. 7 – Prestazioni parziali

- Qualora all'Ufficio Tecnico dell'Ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione ovvero sia affidata una o più delle prestazioni previste dalla legge, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti seguenti :
 - solo progetto preliminare 30%
 - solo progetto definitivo 70%
 - solo progetto Definitivo ed esecutivo congiunto in fase unica 80%
 - solo progetto esecutivo 70%
 - solo direzione lavori (comprensiva del coordinamento sicurezza) 80%
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora l'incarico all'U.T. venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, anche collegialmente con altri soggetti. In tal caso, la quota da calcolarsi sul 2% è quella indicata al precedente art. 6 in rapporto al livello di progettazione affidato all'U.T.

Art. 8 – Ripartizione orizzontale del fondo

- La quota di fondo relativa alle prestazioni per lavori pubblici è ripartita come segue:

a	al Responsabile unico del procedimento	10%
b	al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione) che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella A dell'art. 6	70%
c	al rimanente personale che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere	15%
d	ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati	5%

- La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

a	al Responsabile del Procedimento	15%
b	al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale	50%
c	al rimanente personale che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale	25%
d	ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni al settore Assetto del Territorio, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati	10%

3. In assenza di una o ambedue le partecipazioni di cui al comma 1, lettere c) e d) e al comma 2, lettera c) e d), le relative quote sono ripartite fra i tecnici di cui alla lettera b) di entrambi i commi.
4. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
5. Qualora l'incarico sia affidato in toto a professionisti esterni le percentuali di cui alla lettera a) del comma 1 e del comma 2 sono dovute in ogni caso ed elevate al 50%.
6. All'atto della liquidazione dei compensi, una volta assolti i compiti assegnati al gruppo di lavoro, le quote di partecipazione potranno variare rispetto alle indicazioni iniziali in relazione all'effettivo contributo prestato, in esecuzione delle determinazioni motivate assunte dal Responsabile del Settore.

Art. 9 - Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto in percentuale alle prestazioni effettivamente svolte.
3. In caso di incarico collegiale affidato ai sensi del comma 1, l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti tariffe professionali, verrà calcolato proporzionalmente all'attività professionale effettivamente svolta.
4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppur riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'Ente da quelle affidate a soggetti esterni, quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'Ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella A ovvero riguardi prestazioni non assolvibili tecnicamente all'interno dell'ente.

Art. 10 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più degli uffici tecnici di altre amministrazioni. I rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

Art. 11 - Collaudo

1. L'affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico, comporta il riconoscimento del compenso come determinato dalla tabella A alla voce "Certificato di Regolare Esecuzione".

Art. 12 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dalla legge.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, sentita la giunta comunale.
3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.
4. I termini iniziali decorrono sempre dalla data di comunicazione al Responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico al settore tecnico dell'ente,

mentre i termini finali sono quelli risultanti dalla data di accoglimento al protocollo della comunicazione di completamento dell'esecuzione delle singole fasi dell'incarico da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

5. Il Responsabile unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 13 - Liquidazione degli incentivi: lavori pubblici

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

a	progetto preliminare	entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare
b	progetto definitivo	entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente
c	progetto esecutivo	entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori
d	coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'art. 4 dlgs n. 494/1996	entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori
e	coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 5 del dlgs n. 494/96	entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
f	direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi proporzionalmente all'importo della stato d'avanzamento dei lavori	entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso
g	certificato di regolare esecuzione o collaudo	entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo certificato

2. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.
3. Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 100.000,00 euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in unica soluzione entro 30 giorni dall'ultimo dei termini di cui al comma 1, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.
4. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del responsabile del settore, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Art. 14 - Liquidazione degli incentivi: atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione generale, è liquidato nel seguente modo:
 - a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
 - c) per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.
2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
 - a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.
3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10% del territorio urbanizzato oppure che sono limitate dalle norme tecniche di attuazione, alla

individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.

4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 20.000 mc. A destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.
5. Nulla è dovuto per l'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

Art. 15 - Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

3. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132, comma 1 lettera e) del decreto, fatto sempre salvo il diritto dell'ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132 del decreto;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - c) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con dovuta diligenza.
4. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del dirigente competente.
5. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 16 - Spese escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti i rilievi, i sondaggi, gli studi e le indagini di natura specialistica, i calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'ente.
-